

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA ZONA DI PESCA NO-KILL di Cesana

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Atteso che in conformità con il Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca approvato con DCP n. 110-457491 del 22/11/2005, è istituita la zona di pesca no-kill nel tratto della Dora Riparia scorrente nel Comune di Cesana dal ponte in loc Fenils a loc. Desert per una lunghezza di circa 1500 m.

Ferme restando le norme generali previste dalla L.R. 37/2006 e dalle specifiche norme Regionali e Provinciali, la pesca nelle acque della Zona no-kill anzidetta è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 2 – Contribuzione dell'utente e diritto di accesso

La pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di tipo B (costituita dal versamento delle tasse e soprattasse regionali nonché di documento di identità in corso di validità); nel caso di pescatori stranieri è necessario essere in possesso del versamento per la licenza di tipo D. E' altresì consentita la pesca ai possessori di permessi giornalieri e settimanali.

Art. 3 - Vincoli particolari per l'esercizio della pesca

1) La pesca nella zona no kill è consentita dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre, dalle ore 8 sino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Dall'apertura sino al primo aprile la pesca è consentita esclusivamente nella modalità a piede asciutto per preservare le freghe naturali.

2) La pesca è consentita con il solo metodo della mosca artificiale (sistema inglese, valse siano o tenkara) con coda di topo non affondante (modello F, DT o WF) o coda in crine o similare per la pesca alla valsesiana o tenkara.

La lenza dovrà essere munita di non più di due mosche artificiali montate su amo privo di ardiglione o con lo stesso adeguatamente schiacciato. L'ardiglione potrà essere schiacciato in loco prima del suo utilizzo;

3) Non è consentito l'uso di finali appesantiti o piombati o comunque muniti di zavorre e sulla lenza sono consentite esclusivamente due imitazioni.

L'uso di ninfe piombate è ammesso solo con imitazioni appesantite al loro interno nella fase di costruzione, montate su ami di misura non inferiore al numero 8, senza l'ausilio di segnalatori di abboccata e comunque con code di tipo galleggiante.

4) E' vietato l'uso degli streamer propriamente detti, dei jig (ami con testina appesantita di qualsiasi misura), degli ovetti in ciniglia o fiocco e comunque di qualsiasi esca di materiale plastico

5) Non è ammesso trattenere il pesce pescato, che dovrà essere reimmesso in acqua nel più breve tempo possibile. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore e alla successiva liberazione, evitando artificiosi prolungamenti dell'azione di recupero. Il pescatore dovrà inumidirsi le mani prima di toccare il pescato e provvedere alla slamatura evitando di salpare il pesce interamente fuori dall'acqua. In caso di allamatura profonda il pescatore dovrà immediatamente tagliare il filo in prossimità dell'esca a filo del labbro. Per il recupero è ammesso e consigliato l'uso del guadino, possibilmente dotato di rete adatta a non danneggiare il pesce catturato, evitandone comunque il sollevamento dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.

6) Non è consentito il salpaggio dei pesci catturati allo scopo di fotografarli

7) Non è consentito detenere esche o attrezzature vietate così come non è consentito detenere esemplari di pesce anche se prelevato in altre zone di pesca in borse, giubbini, zaini o simili durante l'azione di pesca e sulle rive del tratto no-kill.

Art. 4 – Responsabilità civile

Il pescatore, anche minorenne, esercita la pesca nella zona no-kill a proprio esclusivo rischio e pericolo esonerando i soggetti gestori da qualunque responsabilità.

Art. 5 – Pubblicità all'utenza

La Città Metropolitana darà adeguata pubblicità del presente regolamento nell'ambito della pubblicazione del Calendario Pesca annuale e tramite il proprio sito.

Art. 6 Sanzioni

Fatte salve le norme generali contenute nella normativa regionale di settore (Legge regionale 37/2006 e Regolamento 1/R del 2012), per l'inosservanza delle norme previste dal presente

regolamento si applicano le sanzioni di cui dalla Legge Regionale 37/2006 art. 26 comma 1 lettera c).

Art. 7 Vigilanza

La vigilanza della zona no-kill è affidata agli Agenti Faunistici della Città Metropolitana, ai Carabinieri Forestali e alle guardie volontarie competenti per materia (GIV, GEV, guardie delle Associazioni piscatorie).